

Allegato L:

Concessione per l'esecuzione di opere edilizie n° 17/1984 inerente la ristrutturazione e risanamento igienico di un fabbricato; Concessione Edilizia n° 45/1987 inerente la variante la variante a sanatoria alla C.E. n° 17/84

Pratica N.
20/84
Prot. N.

COMUNE DI CASTELPETROSO

PROVINCIA DI I s e r n i a

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

n° 17/84
=====

IL SINDACO

Vista la domanda in data 5 marzo 1984

presentata dal Sig. [REDACTED]

nato a [REDACTED] residente in [REDACTED]

Via [REDACTED] registrata il [REDACTED]

al prot. n. 506

, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e risanamento igienico di un fabbricato.-

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n. 31 particella n. 359

posta in Castelpetroso Via Fiume

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune n. ----- in data -----;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. 10 in data 15.3.1984 verb. 2/84

Visto il nulla osta dell'Assessorato Reg.le ai monumenti n. ----- in data -----;

Vista la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge 28-1-1977, n. 10;

Visto il parere n. 10 della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 15.3.1984; verb. 2/84;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del fuoco n. ----- in data -----;

COMUNE DI CASTELPETROSO PROT. N. 000692 DEL 02-02-2024

DISPONE

Art. 1

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Al Sig. [redacted]
sidente a [redacted]
a [redacted] n. [redacted]
concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i
ritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di ristrut-
turazione e risanamento igienico di
in fabbricato in catasto al foglio
11, part. 359.-

Art. 2

(A. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO)

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, let-
tera a), d), e), f), g), della legge 28-1-1977, n. 10 la pre-
nte concessione è rilasciata a titolo gratuito.

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE)

Il contributo che il concessionario deve corrispondere
termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera
; 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è
terminato nella misura di Lire
norma della deliberazione del Consiglio comunale n.
del

Il concessionario, all'atto della presente concessione,
rsa presso la Tesoreria comunale la quota di L.
relativa agli oneri di urbanizzazione e si
bliga a trasferire entro il corrispondenti
proprietà del Comune mq.
le aree necessarie all'urbanizzazione primaria e mq.
afferenti l'urbanizzazione secondaria, indi-
te nell'allegata planimetria.

La quota di L. commisurata al
sto di costruzione delle opere deve essere corrisposta
rante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni
lla ultimazione degli stessi mediante versamento presso
Tesoreria comunale

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri
il concessionario contestualmente al rilascio della presente
concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejuss-
sione bancaria n. del
rilasciata da

L'ammontare della garanzia deve corrispondere all'im-
porto della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione
eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un
terzo, e precisamente a L.

Il mancato versamento del contributo ed il trasferi-
mento delle aree nei termini comporta la applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge
28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno
essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di
esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle ta-
belle parametriche regionali.

(C. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
CON ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA)

Il contributo che il concessionario deve corrispondere
a' termine dell'art. 3 e degli artt. 5; 6; 9, 1° comma, let-
tera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 è determinato nella misura di L.
a norma della deliberazione del Consiglio comunale n.
del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune,
a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori con-
sentiti dalla presente concessione, e in base al progetto
allegato quale parte integrante del presente atto, le opere
di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a
cedere al Comune entro il afferenti
le relative aree, nonché mq.
l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

All'atto del rilascio della presente concessione ver-
sa presso la Tesoreria comunale la somma di Lire
..... per la esecuzione delle restanti
opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizza-
zione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. com-
misurata al costo di costruzione delle opere deve essere
corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro
60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versa-
mento presso la Tesoreria comunale

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri
il concessionario contestualmente al rilascio della presente
concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussio-
ne bancaria n. del
rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo
della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione even-
tualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo,
e precisamente a L.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimen-

te delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di congruaggio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, intervenga l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

Art. 3

(OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;

— che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 4

(OPERE IN CEMENTO ARMATO)

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in ce-

mento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

Art. 5

(TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

I lavori debbono essere iniziati entro ~~un anno~~ (3) dalla data della presente concessione ed ultimati entro ~~tre~~ (4) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio tecnico comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio provinciale Inail da parte delle ditte esecutrici.

(3) Massimo entro un anno.

(4) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

Art. 6
(PRESCRIZIONI SPECIALI)

che nel caso si eseguano impianti di riscaldamento, comunque alimentati, sia ottemperato a quanto prescritto dalla legge 373/76 e D.P.R. 1052/77. -



IL SINDACO
(ins. Antonio Vacca)

Castelpetroso, addì 4 aprile 1984

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione

addì 10 aprile 1984

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI CASTELPETROSO

La presente concessione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data (1) 19 marzo 1984 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Idi 19 marzo 1984



IL SEGRETARIO COMUNALE
-dr. Enrico Gualdroni-

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato copia della presente concessione, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegnare di

Idi 10-4-1984

IL MESSO COMUNALE

PRATICA EDILIZIA		CONCESSIONE EDILIZIA	
NUMERO	DATA	NUMERO	DATA
50/87		45/87	

COMUNE DI CASTELPETROSO

PROVINCIA DI ISERNIA



CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

A SANATORIA

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 14/11/1987 da _____
 Sig. _____ nato a _____ il _____
 Cod. Fisc. _____ residente in _____ Via _____
 e dalla Sig. _____ nata a _____ il _____
 Cod. Fisc. _____ residente in _____ Via _____
 Registrata il _____ al prot. n. 2116, con la quale viene richiesta la concessione
 per la esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e risanamento igienico di un fabbricato per civile abitazione.-

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n. 31 particella n. 359
 posta in Castelpetroso Via Fiume, 111

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune n. _____ in data _____;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. 15 in data 17/11/1987;

Visto il nulla-osta dell'Assessorato Regionale ai monumenti n. _____ in data _____;

Vista la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge 28-1-1977, n. 10;

Visto il parere n. 15 della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 17/11/1987;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge regionale n. _____ in data _____;

Visto il nulla-osta del Comando provinciale dei Vigili del fuoco n. _____ in data _____;

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a L.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

Art. 3 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;

— che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.

È inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a

riti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 4 (OPERE IN CEMENTO ARMATO)

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

Art. 5 (TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

I lavori debbono essere iniziati entro (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro (2) anni dalla stessa data di inizio lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio tecnico comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

— i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;

— le denunce all'Ufficio provinciale INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro anni

(2) Massimo entro tre anni (in eventuale eccezione prevista al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 1086 del 5/11/71)

Art. 6
(PRESCRIZIONI SPECIALI)

Fatte salve le autorizzazioni
della legge 64/74.-----



IL SINDACO

[Signature]

Castelpetroso, addì 24/11/1987

I sottoscritt si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione.

Addì,

1-2-1988

I CONCESSIONARI

[Redacted area]

COMUNE DI CASTELPETROSO

La presente concessione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data (1) 24/11/1987
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 24/11/1987



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato copia della presente concessione, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegna a mani di *proprio* -

Addì, 1 - febbraio 1988

IL MESSO COMUNALE

[Signature]